



Portogallo

## Giurisdizioni speciali - Portogallo

Questa sezione contiene informazioni sull'organizzazione degli organi giurisdizionali speciali in Portogallo.

### Tribunali ordinari di primo grado

I tribunali ordinari di primo grado sono di norma i tribunali distrettuali (*tribunais de comarca*). Spetta loro istruire e pronunciarsi sui procedimenti relativi a cause per le quali non sono competenti altri organi giurisdizionali. I tribunali distrettuali hanno competenza generale o specializzata.

I tribunali distrettuali si suddividono in sezioni (*juízos*), che possono essere di competenza specializzata, generica o di prossimità. Tali sezioni sono designate in funzione della rispettiva competenza e del comune (*município*) nel quale hanno sede.

Possono essere create le seguenti sezioni con competenza specializzata:

1. civile centrale;
2. civile locale;
3. penale centrale;
4. penale locale;
5. locale per i reati minori;
6. istruttoria penale;
7. famiglia e minori;
8. lavoro;
9. commercio;
10. esecuzione.

Esistono inoltre tribunali con competenza territoriale allargata che sono tribunali con competenza specializzata:

1. il tribunale della proprietà intellettuale;
2. il tribunale della concorrenza, regolamentazione e vigilanza;
3. il tribunale marittimo;
4. il tribunale dell'esecuzione penale;
5. il tribunale centrale competente per l'istruttoria penale;

### Sezioni con competenza specializzata

Fra queste sezioni vanno distinte in particolare le seguenti:

#### Sezioni civili centrali

Tali sezioni sono competenti per:

- istruire e pronunciarsi sulle azioni dichiarative civili di procedura comune di valore superiore a 50 000 EUR;
- esercitare, nell'ambito delle azioni esecutive civili di valore superiore a 50 000 EUR, le competenze contemplate dal codice di procedura civile nelle circoscrizioni non coperte dalla competenza della sezione o del tribunale;
- istruire e pronunciarsi sui procedimenti cautelari afferenti ad azioni di loro competenza;
- esercitare le altre competenze conferite loro dalla legge.

- Sezioni della famiglia e dei minori

In materia di **stato civile delle persone e della famiglia**, istruiscono e si pronunciano:

1. sui procedimenti di volontaria giurisdizione relativi ai coniugi;
2. sui procedimenti di volontaria giurisdizione relativi a situazioni di unioni di fatto o di regime comune;
3. sulle azioni di separazione personale e di divorzio;
4. sulle azioni di dichiarazione di inesistenza o di annullamento dell'unione civile;
5. sulle azioni intentate ai sensi dell'articolo 1647 e dell'articolo 1648, secondo comma, del codice civile, approvato con decreto legge n. 47344 del 25 novembre 1966;
6. sulle azioni ed esecuzioni in materia di alimenti fra coniugi ed ex coniugi;
7. sulle altre azioni relative allo stato civile delle persone e della famiglia.

Oltre alle competenze in tali materie, esercitano inoltre le competenze conferite dalla legge ai tribunali nei procedimenti di inventario avviati in seguito a separazione personale, divorzio, dichiarazione di inesistenza o di annullamento del matrimonio civile nonché nei casi speciali di separazione dei beni cui si applica il regime di tali procedimenti.

In materia di **minori e figli maggiorenni**, compete loro:

1. disporre la tutela e l'amministrazione dei beni;
2. nominare la persona che concluda determinati atti a nome del minore e nominare il tutore che rappresenti in via stragiudiziale il minore soggetto alla responsabilità genitoriale;
3. stabilire il vincolo di adozione;
4. disciplinare l'esercizio della responsabilità genitoriale e conoscere in merito a questioni ad essa connesse;
5. stabilire gli alimenti dovuti ai minori e ai figli maggiorenni o emancipati ai sensi dell'articolo 1880 del codice civile approvato dal decreto legge n. 47344 del 25 novembre 1966 e preparare e disporre le misure di esecuzione degli alimenti;
6. ordinare l'affidamento giudiziale di minori;
7. decretare la misura di promozione e tutela per l'affidamento a una persona selezionata o a un'istituzione in vista di adozione futura;
8. costituire una relazione di affidamento civile e decretarne la revoca;
9. autorizzare il rappresentante legale del minore a compiere determinati atti, convalidare atti eventualmente già compiuti senza autorizzazione e decidere circa l'accettazione di donazioni;
10. decidere in merito alla cauzione che i genitori devono prestare a favore dei figli minori;
11. decretare l'inibizione, totale o parziale, della responsabilità genitoriale di cui all'articolo 1920 del codice civile, approvato con decreto legge n. 47344 del 25 novembre 1966, e fissare limitazioni al suo esercizio;
12. procedere all'accertamento d'ufficio della maternità e della paternità, preparare e decidere in merito alle azioni di impugnazione e di indagine sulla maternità e la paternità;
13. decidere, in caso di disaccordo tra i genitori, in merito al nome e al cognome del minore.

Oltre a tali competenze, sono altresì competenti per:

1. in caso di tutela o di amministrazione dei beni, determinare la remunerazione del tutore o dell'amministratore, conoscere della dispensa, dell'esonero o della rimozione del tutore, dell'amministratore o del membro del consiglio di famiglia, esigere la presentazione dei conti e giudicare al riguardo, autorizzare la sostituzione dell'ipoteca legale e decidere l'aumento e la sostituzione della cauzione prestata e nominare un curatore speciale che rappresenti il minore in sede extragiudiziale;
2. nominare un curatore speciale che rappresenti il minore in ogni procedimento di tutela;
3. convertire, revocare e riesaminare un'adozione, esigere e decidere in merito ai conti dell'adottante e fissare l'importo delle rendite destinate agli alimenti dell'adottato;
4. decidere riguardo all'aumento e alla sostituzione della cauzione prestata a favore dei figli minori;
5. esigere la presentazione dei conti da parte dei genitori e giudicare al riguardo;

6. conoscere di ogni altra questione che venga sollevata nei procedimenti di cui alle lettere precedenti [da a) a m)].

In **materia di tutela educativa e protezione** sono competenti per:

- istruire, esaminare e pronunciarsi sui procedimenti di promozione e protezione;
- applicare misure di promozione e protezione e seguirne l'esecuzione, ove necessario, ogniqualvolta un minore si trovi in una situazione di pericolo e non sia richiesto l'intervento della commissione di protezione;
- compiere atti giudiziari relativi all'indagine di tutela educativa;
- valutare i fatti qualificati per legge come reato commessi da un minore di età compresa fra 12 e 16 anni, in vista dell'applicazione di misure tutelari;
- provvedere all'esecuzione delle misure tutelari e riesaminarle;
- dichiarare la cessazione o l'estinzione delle misure tutelari;
- conoscere delle impugnazioni contro le decisioni che applicano misure disciplinari ai minori cui sia stata applicata una misura di internamento.

### **Sezioni del lavoro**

Sono competenti in materia civile, fra l'altro per le questioni derivanti dai rapporti di lavoro subordinato e dai rapporti stabiliti in vista di concludere contratti di lavoro, da incidenti di lavoro e malattie professionali, da contratti che la legge equipara ai contratti di lavoro, ai contratti di apprendistato e di tirocinio nonché per le questioni civili relative allo sciopero.

### **Sezioni del commercio**

Istruiscono e si pronunciano:

1. sui procedimenti di insolvenza e sui procedimenti speciali di risanamento;
2. sulle azioni di dichiarazione di inesistenza, nullità o annullamento del contratto di società;
3. sulle azioni relative all'esercizio dei diritti sociali;
4. sulle azioni di sospensione e di annullamento delle deliberazioni sociali;
5. sulle azioni di liquidazione giudiziaria delle società;
6. sulle azioni di liquidazione delle società per azioni europee;
7. sulle azioni di scioglimento di società che gestiscono partecipazioni sociali;
8. sulle azioni cui fa riferimento il codice del registro delle imprese;
9. sulle azioni di liquidazione degli enti creditizi e delle società finanziarie.

Compete loro inoltre decidere sulle impugnazioni dei provvedimenti dei conservatori del registro delle imprese e sulle impugnazioni delle decisioni pronunciate da questi nell'ambito dei procedimenti amministrativi di scioglimento e di liquidazione delle società commerciali.

### **Sezioni dell'esecuzione**

Esercitano, nell'ambito dei procedimenti esecutivi di natura civile, le competenze contemplate dal codice di procedura civile, fatta eccezione per i procedimenti per i quali sono competenti il tribunale della proprietà intellettuale, il tribunale della concorrenza, regolamentazione e vigilanza, il tribunale marittimo, le sezioni della famiglia e dei minori, le sezioni del lavoro o le sezioni del commercio e per l'esecuzione delle decisioni pronunciate nei processi penali che, ai sensi del codice di procedura penale, non si svolgono dinanzi a un giudice civile.

### **Tribunali con competenza territoriale allargata**

#### **Tribunali della proprietà intellettuale**

Detti tribunali sono competenti per le questioni afferenti:

1. alle azioni la cui pretesa verte sul diritto d'autore e sui diritti collegati;
2. alle azioni la cui pretesa verte sulla proprietà industriale, in qualsiasi modalità prevista dalla legge;

3. alle azioni di nullità e di annullamento di brevetti, certificati complementari di protezione, modelli di utilità e topografie di prodotti semiconduttori, contemplate dal codice della proprietà industriale e dalla vigente normativa in materia nonché alle domande di dichiarazione di nullità o di annullamento delle registrazioni di disegni o modelli, marchi, loghi, ricompense, denominazioni di origine e indicazioni geografiche derivate da una domanda riconvenzionale;
4. alle impugnazioni di decisioni dell'Instituto Nacional da Propriedade Industrial I. P. (INPI, I. P.) che concedono o rifiutano diritti di proprietà industriale o che riguardano trasmissioni, licenze, dichiarazioni di obsolescenza o qualsiasi altro atto che incida, modifichi o estingua diritti di proprietà industriale;
5. alle impugnazioni e alle revisioni di decisioni o di qualsiasi altra misura che possa essere impugnata dall'INPI I. P. in un procedimento amministrativo sanzionatorio;
6. alle azioni di dichiarazione la cui pretesa verte su domini internet;
7. alle impugnazioni delle decisioni della Computação Científica Nacional, in quanto organismo competente per la registrazione di nomi di dominio .PT, che registrino, rifiutino la registrazione o ritirino un nome di dominio .PT;
8. alle azioni la cui pretesa verte su ragioni e denominazioni sociali;
9. alle impugnazioni delle decisioni dell'Instituto dos Registos e do Notariado, I. P. (IRN, I. P.) relative all'ammissibilità delle ragioni e delle denominazioni nell'ambito del regime giuridico del Registo Nacional de Pessoas Coletivas;
10. alle azioni la cui pretesa verte sulla pratica di atti di concorrenza sleale o sulla violazione di segreti commerciali in materia di proprietà industriale;
11. alle misure volte a ottenere e conservare prove e a fornire informazioni quando ciò è richiesto nell'ambito della protezione dei diritti di proprietà intellettuale e dei diritti d'autore.

#### **Tribunale della concorrenza, regolamentazione e vigilanza**

**Decide fra l'altro** in merito a questioni di impugnazione, riesame ed esecuzione di decisioni, ordinanze e altre misure in procedimenti amministrativi sanzionatori che possono essere impugate da diversi organismi di regolamentazione, nella fattispecie l'Autoridade da Concorrência, l'Autoridade Nacional da Aviação Civil, il Banco de Portugal e la Comissão do Mercado de Valores Mobiliários.

#### **Tribunale marittimo**

Detto tribunale è competente per le questioni afferenti:

1. agli indennizzi dovuti per danni causati o subiti da navi, imbarcazioni e altri natanti, o derivanti dal loro uso marittimo, conformemente alle disposizioni generali del diritto;
2. ai contratti di costruzione, riparazione e compravendita di navi, imbarcazioni e altri natanti, destinati all'uso marittimo;
3. ai contratti di trasporto per via marittima o ai contratti di trasporto combinato o multimodale;
4. ai contratti di trasporto per via fluviale o attraverso canali, entro i limiti della tabella n. 1 dell'allegato del regolamento generale delle capitanerie, approvato con il decreto legge n. 265/72, del 31 luglio 1972;
5. ai contratti di uso marittimo di navi, imbarcazioni e altri natanti, in particolare quelli di noleggio e leasing;
6. ai contratti di assicurazione di navi, imbarcazioni e altri natanti destinati all'uso marittimo e dei relativi carichi;
7. a ipoteche e privilegi gravanti su navi e imbarcazioni nonché a garanzie reali su natanti e sui relativi carichi;
8. ai procedimenti speciali relativi a navi, imbarcazioni, altri natanti e ai relativi carichi;
9. ai procedimenti cautelari riguardanti navi, imbarcazioni e altri natanti e relativi carichi e altri valori ad essi pertinenti, nonché alla richiesta preliminare alla capitaneria di sospendere la partenza dei beni che costituiscono l'oggetto di tali procedimenti;
10. alle avarie comuni o particolari, comprese quelle relative ad altri natanti destinati all'uso marittimo;
11. all'assistenza e al salvataggio in mare;
12. ai contratti di rimorchio e pilotaggio;
13. alla rimozione dei natanti naufragati;
14. alla responsabilità civile derivante da inquinamento del mare e di altre acque sotto la sua giurisdizione;
15. all'uso, perdita, scoperta o appropriazione di reti o reti per la cattura di crostacei, molluschi e piante marine o di ancoraggi, armi, attrezzature e altri oggetti destinati alla navigazione o alla pesca, nonché ai danni causati o subiti da tali materiali;

16. ai danni causati ai beni del demanio marittimo;
17. alla proprietà e al possesso di relitti e di oggetti provenienti o derivati dalle acque marittime o di resti esistenti, giacenti sul suolo o nel sottosuolo o provenienti o esistenti nelle acque interne, se sussiste un interesse marittimo;
18. alle catture;
19. a tutte le questioni in generale in materia di diritto commerciale marittimo;
20. alle impugnazioni di decisioni della capitaneria di porto emesse in procedimenti amministrativi sanzionatori in materia marittima.

#### **Tribunale dell'esecuzione penale**

Accompagna e sorveglia l'esecuzione della pena o della misura restrittiva della libertà comminata con la sentenza dopo il passaggio in giudicato e decide sull'eventuale modifica, sostituzione o estinzione. È competente in particolare per:

- determinare l'esecuzione della pena accessoria dell'espulsione, dichiarando estinta la pena della reclusione, e determinare l'esecuzione anticipata della pena accessoria dell'espulsione;
- dichiarare estinta la pena della reclusione effettiva (*pena de prisão efetiva*), la pena relativamente indeterminata (*pena relativamente indeterminada*) e la misura di sicurezza dell'internamento;
- emettere mandati d'arresto, cattura e liberazione;
- emettere dichiarazioni di contumacia e decretare il sequestro di beni, se il condannato si è dolosamente sottratto, in tutto o in parte, all'esecuzione della pena della reclusione o della misura di internamento;
- decidere in merito alla soppressione provvisoria di fatti e decisioni iscritti nel casellario giudiziale.

#### **Tribunale centrale competente per l'istruttoria penale**

Procede all'istruttoria penale, decide in merito alla pronuncia ed esercita le funzioni giurisdizionali relative alle indagini quando l'attività criminosa si svolge in distretti di diverse Corti d'appello e ogniqualvolta siano in gioco i seguenti reati:

1. reato contro la pace e l'umanità;
2. organizzazione terroristica e terrorismo;
3. reato contro la sicurezza dello Stato, ad eccezione dei reati elettorali;
4. traffico di stupefacenti, sostanze psicotrope e precursori, salvo situazioni di distribuzione diretta al consumatore, e associazione a delinquere finalizzata al traffico;
5. riciclaggio di capitali;
6. corruzione, peculato e abuso d'ufficio;
7. bancarotta fraudolenta;
8. amministrazione dannosa in un'unità economica del settore pubblico;
9. frode nell'ottenimento di sussidi, sovvenzioni o crediti o loro sviamento;
10. illeciti economico-finanziari commessi in modo organizzato, in particolare con ricorso alle tecnologie informatiche;
11. illeciti economico-finanziari su scala internazionale o transnazionale.

---

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata allo Stato membro interessato. Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea declina qualsiasi responsabilità per le informazioni e i dati contenuti nel documento e quelli a cui esso rimanda. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.

Ultimo aggiornamento: 13/09/2020